

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1968

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in materia di pensioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi presentiamo ha lo scopo di modificare la legge 18 marzo 1968, n. 238 e conseguentemente il decreto delegato 27 aprile 1968, n. 488.

A tutti è noto che tali provvedimenti hanno determinato fra i lavoratori del settore privato notevole senso di turbamento, per alcuni casi giustificato, per altri meno.

La soppressione del beneficio pensionistico per raggiunta anzianità, beneficio che era stato accordato considerando che giunto ad una certa età il lavoratore, anche se ancora valido, difficilmente conserva la sua piena capacità di produzione e che d'altra parte degli importi accumulati in tanti anni di lavoro sia giusto godano in maggior numero i lavoratori anziani, ha causato notevole malcontento, ma non sempre giustificato: in via particolare, però, è stata considerata lesiva dei diritti acquisiti la revoca della concessione della pensione di anzianità quando era già stata liquidata e riconosciuta con provvedimento definitivo e poichè un diritto acquisito e riconosciuto è un bene patrimoniale, fa parte della sfera giuridica del soggetto, parve

evidente che l'espropriazione dello stesso in base alla Costituzione dovesse essere indennizzata come quella di qualunque altro bene patrimoniale.

Di questo problema si dovrà interessare certamente la Corte costituzionale.

Non mancarono i casi veramente pietosi e di questi pare necessario ed urgente che si interessi il legislatore: vecchi che avevano già destinato il ricavato della pensione di anzianità a pagare le rate di debito assunte per l'acquisto rateale della casa, si trovano in difficoltà con le rate da pagare e la pensione perduta, lavoratori che avevano già predisposto particolare utilizzazione della pensione attesa al 60° anno per avviare o partecipare o impostare piccole iniziative destinate a sovvenirli nel periodo in cui avrebbero cessato il reddito di lavoro, ecc., videro sfumato tutto il loro programma. Altri avevano avviato i figli a carriere e professioni richiedenti maggiore preparazione calcolando di poter far senza del loro aiuto, ed ora si trovano in gravi preoccupazioni.

Si sono create situazioni di vera disperazione, vecchi funzionari abituati per tutta

una vita a far fronte scrupolosamente ai loro impegni si videro, per il mancato adempimento dell'ente assicurativo di Stato agli obblighi formalmente assunti, costretti a scegliere fra la fame e il mancare alla parola data, oppure furono condannati a vendere quanto avevano acquistato per sopperire ai bisogni della vecchiaia: persone che avevano sacrificata tutta la loro vita in relazione ai risultati, certi, del trattamento promesso, improvvisamente si sono trovati in gravi difficoltà: e poi c'è la tragica situazione di chi, titolare di una pensione insufficiente (tra le 15 e le 30 mila lire) aveva cercato di integrare il guadagno con qualche lavoro e si è visto chiedere la rinuncia o al posto di lavoro o alla pensione, accettando al posto di questa un assegno insufficiente ad assicurargli la vita.

Tutto questo per compensare aumenti di cui lo Stato o l'istituto assicuratore dovrebbero su tutti dividere il peso.

Per questi ed altri motivi si vanno accumulando le proposte di modifica della legge 18 marzo 1968, n. 238 e del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488.

La nuova legge ha introdotto un principio nuovo nel nostro diritto previdenziale: la pensione non è cumulabile con la retribuzione. O salario o pensione. Però è chiaro che un tale principio non può non rivestire carattere generale ed estendere la sua efficacia a tutte le forme di lavoro dipendente ed in questo senso si è pronunciato il Parlamento con l'ordine del giorno approvato durante le stesse tornate di approvazione della legge. Se alla generalizzazione del principio dell'incumulabilità non si può pervenire, si dovrebbe esaminare la possibilità di sopprimerla dove è stata introdotta.

Sembra a chi scrive preferibile che, anziché introdurre l'incumulabilità salario-pensione, si protraesse l'età di pensionamento fino ai 65 anni, con facoltà a chi dovesse recedere dal rapporto di lavoro anzitempo di liquidare la pensione secondo tassi proporzionati agli anni mancanti. Così operando il legislatore si sarebbe anche adeguato ai principi sanciti dalla « programmazione » che conviene avere sempre presenti quando

si procede a riforme che incidono profondamente sul futuro. La programmazione contempla appunto il caso di anticipata liquidazione della pensione ai lavoratori anziani con i quali sia stato concluso il rapporto di lavoro: la nuova legge accoglie il principio in via transitoria per il solo triennio 1968-1970, mentre si tratta di principio sostanziale della riforma indicata dalla programmazione. Pare certo, secondo i dati raccolti dall'INPS, che accogliendo il principio del pensionamento a 65 anni (con debite tolleranze per il settore femminile e per quelli maschili di più intenso logorio) si raggiungerebbe l'equilibrio economico nella previdenza sociale, ed in questo senso dovrebbero essere orientati gli studi della riforma generale del sistema, che — a quanto si intuisce dalla stessa legge 18 marzo 1968, n. 238 — dovrebbe essere approntata in modo da entrare in applicazione con il 1° gennaio 1971. Per ora, in questo inizio di legislatura, conviene limitare l'intervento del legislatore a quei piccoli ritocchi delle nostre disposizioni che dovrebbero valere a rendere inoppugnabili le nuove norme, e comunque più corrette le disposizioni rispetto al principio generale della « certezza del diritto ».

Onorevoli colleghi, considerando la portata della legge che vi proponiamo di emendare, ci sembra che siano sufficienti pochi ritocchi per togliere di mezzo alcuni difetti, e del resto qualcosa proprio in questo senso è stato fatto dalla « Commissione dei 18 » durante il rapidissimo esame dell'originario disegno di legge: alludo in particolare alla possibilità accordata ai beneficiari di pensione di anzianità di chiedere la riliquidazione della pensione, secondo i nuovi criteri, semprechè la maturazione dell'età di pensionamento dovesse avvenire dopo il 30 aprile 1968. Ci sembra che si debba partire da questo emendamento, già in atto, per estenderne la portata ad ogni altro caso di pensione di anzianità in atto al 30 aprile 1968, indipendentemente cioè dal fatto che a tale data il lavoratore-pensionato avesse o meno superato il 60° anno di età. Alla stes-

sa maniera si propone che sia disposto per le pensioni di vecchiaia in atto ed ora, in base alla nuova legge, soggette alla falciatura della quota di pensione che supera le lire 15.600 mensili: si vuole in altri termini offrire al lavoratore-pensionato la possibilità di rinunciare anche a questa piccola parte della sua pensione in vista del van-

taggio di conseguire, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'agganciamento della futura pensione alla retribuzione. Ma deve rimanere stabilito che le pensioni liquidate non possono per alcun motivo essere ridotte.

Si propone quindi alla approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme relative alla non cumulabilità totale o parziale della remunerazione e delle pensioni di anzianità e vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 e dell'articolo 20 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano per le pensioni liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

Art. 2.

Il minimo di pensione al di sotto del quale non si applicano le norme di non cumulabilità di cui all'articolo che precede è portato a lire 30.000 mensili.

Art. 3.

L'eccezione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 16 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è estesa anche alla contribuzione « figurativa ».

I commi quinto, sesto ed ultimo dell'articolo stesso sono soppressi.

Art. 4.

All'articolo 20 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

« Il titolare di pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità che rinuncia alla pensione già liquidata o alla quota di pensione che gli spetti giusta la norma di cui all'articolo che precede, può ottenere in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito con il seguente:

« Il titolare di pensione di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che abbia risolto il rapporto di lavoro dopo il 30 aprile 1968 e possa far valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa o volontaria, per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella della risoluzione del rapporto di lavoro, avendo conseguito l'età pensionabile può ottenere la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle norme di cui alla lettera *b*) dell'articolo 6 della legge ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica dalla data di applicazione del decreto presidenziale 27 aprile 1968, numero 488.